

Tribunale di Bari

Quarta sezione

RG: 8/2022

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento R.G. n. 8/2022 avente ad oggetto la proposta di piano del consumatore depositata da CAVONE GIOVANNI con contestuale istanza di esdebitazione del familiare incapiente VITUCCI ANGELA ai sensi degli artt. 7 ss L. n. 3/2012, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rosella Crisantiello e Antonio Buono;

ricorrenti

nei confronti di

massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 22.03.2022, i coniugi CAVONE GIOVANNI e VITUCCI ANGELA – premesso – di non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012, di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, d’essersi trovati in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato da continui esborsi per spese mediche necessarie per far fronte ai gravi problemi di salute dei due figli oltre che per le normali esigenze di vita – proponevano, ex art. 7, 1° comma, L. n. 3/2012, avvalendosi del Gestore della crisi dott. Nicola Bisceglie nominato con provvedimento del 16.07.2019 dell’OCC dell’O.D.C.E.C. di Bari, un piano del consumatore per Cavone e la contestuale esdebitazione del familiare incapiente Vitucci.

Il piano del consumatore di Cavone, a fronte di una debitoria complessiva di € 131.934,42 prevede:



- a) il pagamento del 100% dei debiti prededucibili ammontanti a € 7.107,53, per spese di procedura e onorari del Gestore della crisi e del difensore;
- b) il pagamento del 100% dei debiti privilegiati, che ammontano a € 4.142,01;
- c) il pagamento del 20,147% dei debiti chirografari, a fronte di un ammontare complessivo pari a € 120.684,88;
- d) l'adempimento mediante corresponsione dell'importo accantonato nell'ambito del procedimento esecutivo iscritto al n. 1083/2019 R.G.E. pari a € 6.764,13 e con complessivi 96 versamenti mensili dell'importo di € 300,00 ciascuno.

Con riferimento a Vitucci Angela, il ricorso domandava, a fronte di una debitoria complessiva di € 71.531,46, l'esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell'art. 14 quaterdecies L. 3/2012.

I debitori hanno proposto di definire esclusivamente la propria esposizione debitoria personale, contratta per scopi estranei all'esercizio d'impresa, risultando qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n. 3/2012.

Con Decreto del 22.07.2022 si fissava l'udienza del 15.11.2022 di cui all'art. 12-bis c. 1 L. cit. per la comparizione del debitore, del gestore della crisi e delle parti interessate.

Con atto del 14.11.2022 si costituiva nella procedura il creditore chirografario Compass Banca S.p.A., depositando le proprie osservazioni in ordine alla condotta tenuta dal Cavone, che avrebbe colposamente aggravato la situazione di sovraindebitamento del nucleo familiare.

Non sono pervenute osservazioni in merito alla richiesta di esdebitazione ex art. 14-quaterdecies L. cit..

All'udienza del 15.11.2022 la causa veniva riservata per la decisione.

La proposta formulata dai coniugi Cavone e Vitucci è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 2 L. 3/2012, la cui formulazione attuale non prevede più il criterio della meritevolezza come requisito di ammissibilità della proposta; la normativa attuale impone piuttosto un'indagine complessiva sulla fattibilità del piano, anche in base all'attività ausiliaria del gestore della crisi, della sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, alleggerendo il giudizio sulla condotta del debitore sovraindebitato; si aggiunga che la finalità della legge sul sovraindebitamento è quella di consentire ai consumatori di poter uscire dalla propria situazione di crisi, scongiurando l'eventualità di ricorrere ai circuiti di credito non regolamentati e cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali come la prima casa.

Nel caso di specie, non emergono elementi, né sono stati adottati dai creditori oppositori, che facciano ritenere la sussistenza di colpa grave, malafede o atti in frode.



Si rileva come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, sia stata determinata dai problemi di salute di entrambi i figli della coppia; difatti fino al 2013 i coniugi erano in grado di regolarmente onorare i propri impegni finanziari.

Sulla valutazione del merito creditizio, giova sottolineare che, come osservato dal Gestore della crisi, sia stata errata e, in particolar modo Findomestic S.p.A. e Compass Banca S.p.A. hanno applicato sui finanziamenti concessi condizioni contrattuali troppo gravose rispetto ai redditi percepiti dal Cavone, che di fatto hanno inciso in maniera irreversibile sulla capacità dello stesso di far fronte alle obbligazioni assunte. Tra l'altro concedendo ulteriore credito quando già esisteva una esposizione debitoria e la percentuale di reddito residuo per le esigenze di vita troppo esigua rispetto agli impegni finanziari assunti.

Sul punto si osserva che la L. 3/2012 fa conseguire alla mancata valutazione del merito creditizio da parte delle banche la conseguenza "processuale" di non poter presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, e quella sostanziale consistente nella falcidia dei crediti.

In definitiva, non sussistono ostacoli alla omologazione anche perché il creditore opponente Compass all'epoca della concessione del finanziamento mal valutava il merito creditizio dei coniugi e la loro possibilità di rientrare agevolmente dalla (già aggravata) esposizione debitoria.

Con riferimento alla soddisfazione, sebbene parziale, dei creditori chirografari, l'art. 12-bis c. 4 L. cit., prevede che, in presenza di contestazioni alla convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Rilevate le attestazioni del gestore della Crisi in merito alla veridicità dei dati nonché alla fattibilità e convenienza del piano proposto, anche alla luce delle modifiche migliorative nei confronti dei creditori intervenute nel corso della procedura, il piano proposto da Cavone appare meritevole di accoglimento, così come la richiesta di esdebitazione del debitore incapiente Vitucci.

Sulla richiesta di esdebitazione della coniuge Vitucci Angela, alcuna contestazione è stata sollevata dai creditori e, in ogni caso, nulla osta atteso il suo stato di disoccupazione e incapacienza.

Sussistono pertanto tutte le condizioni per accogliere le richieste dei coniugi Cavone e Vitucci.

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore depositato il 22.03.2022 da Cavone Giovanni.



Dispone l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove far confluire gli importi delle rate mensili come in precedenza indicati e versati dagli istanti a favore dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano, con onere del Gestore della distribuzione delle somme ai singoli creditori all'interno della propria classe creditoria di appartenenza.

Dichiara definitivamente inesigibili nei confronti di Vitucci Angela i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso, con cessazione dalla data odierna dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori.

Dispone che entro il 30 novembre di ciascuno dei prossimi quattro anni Vitucci Angela depositi una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione dettagliata del Gestore della crisi, con riserva di disporre la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di utilità rilevanti da distribuire ai creditori anteriori, con l'obbligo della suddetta sovraindebitata di provvedere al relativo pagamento in caso di sopravvenienza di tali utilità entro i quattro anni dal presente provvedimento.

Dispone che il presente Decreto sia comunicato, a cura del Gestore, ai sensi dell'art. 14-quaterdecies c. 8 L. cit., alla debitrice e a tutti i creditori, avvisandoli che i medesimi possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, con atto da trasmettere al Gestore della crisi; all'esito di tale adempimento, il Gestore depositerà senza indugio nel fascicolo telematico la documentazione dell'avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari.

Dispone, a cura del Gestore della crisi, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d'Appello, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Si comunichi a cura della Cancelleria al proponente e al dott. Nicola Bisceglie nella sua qualità di Gestore della Crisi.

Bari, 22.11.2022

Il Giudice

Assunta Napoliello

